

ORIGINALE



**COMUNE DI BORMIDA**  
PROVINCIA DI SAVONA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI**  
**IMMOBILI (IMU).**

**DELIBERA N° 7**  
**DEL 28.04.2016**

*L'anno duemilasedici*  
*il giorno ventotto*  
*del mese di aprile*  
*alle ore 18,15*

*nella sede comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi*  
*e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica.*  
*Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri :*

| n°<br>d'ord . | COGNOME E NOME             | Presente | Assente |
|---------------|----------------------------|----------|---------|
| 1             | GALLIANO Daniele - Sindaco | x        |         |
| 2             | BACCINO Walter Pietro      | x        |         |
| 3             | ZINOLA Ornella             | x        |         |
| 4             | NAVONI Franco              | x        |         |
| 5             | ORSI Gabriele              | x        |         |
| 6             | DEL SIGNORE Matteo         | x        |         |
| 7             | DOTTA Cristiana            | x        |         |
| 8             | BOZZANO Angelo             | x        |         |
| 9             | CAMBISE Bruna              | x        |         |
| 10            | FALCIANI Graziano          | x        |         |
| 11            | NEIROTTI Eleonora          | x        |         |

*Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Grazia Randisi.*

*Il Presidente Signor Daniele Galliano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**RICORDATO** che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

**VISTA** inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO CONTO** in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IACP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

**RICORDATO** che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

### ATTESO CHE:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

**RICORDATO** che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

## Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

| Aliquota /detrazione   | Misura                 |
|--|------------------------|
| Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)   | 0,4 punti percentuali  |
| Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili  | 0,96 punti percentuali |
| Detrazione d'imposta riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze | €. 200,00              |

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 11 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, e successiva modificazione apportata in data odierna, con deliberazione n. 6 in data odierna;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

**VISTO** l'art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016" che, per l'anno 2016, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali col fine di mantenere invariato il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento;

**DATO ATTO** che, di conseguenza, non sono consentite forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive;

**RILEVATO** che il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per il 2016 investe tutte le imposte, dirette ed indirette, e tutte le forme di maggiorazione (variazione in aumento e nuova istituzione di tributi);

**VISTO** che le uniche fattispecie escluse dal blocco, menzionate esplicitamente dal legislatore, riguardano:

- la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, d.l. 35/2013;
- la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013;
- il predissesto e il dissesto deliberati dagli enti locali, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis del Tuel e degli artt. 246 e seguenti dello stesso d.lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che in relazione alla necessità di mantenere l'equilibrio di bilancio di riconfermare le stesse aliquote deliberate per l'anno 2015, come risultano dal prospetto soprariportato;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile resi dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria in data 28 aprile 2016 ;

**CON VOTI** 8 (otto) favorevoli e 3 (tre ) contrari - Cambise- Falciani –Neirotti - essendo 11 (undici) i consiglieri presenti e votanti, resi come per legge,

**DELIBERA**

1. di confermare, per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

| Aliquota/detrazione  | Misura                 |
|--|------------------------|
| Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)   | 0,4 punti percentuali  |
| Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili  | 0,96 punti percentuali |
| Detrazione d'imposta riconosciuta a favore delle unità immobiliari ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze | €<br>200,00            |

2. di dare atto che l'IMU non è dovuta per :
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/ 6 E C/7 ( anche se iscritte in catasto unitamente all'unità uso abitativo ), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;
  - immobili assimilati all'abitazione principale. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/1, C/2 e C7 ( anche se iscritte a catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
  - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 133/1994;

- unità immobiliari di cui di cui all'art. 13 , comma 2 ultimo periodo del D.L. 201 /2011, conv. in legge n. 214/2011, assimilati ex lege alle abitazioni principali;
3. di dare atto che la presente delibera entra in vigore il primo gennaio 2016;
  4. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente il C.C.

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

Con voti 8 (otto) favorevoli e 0 (zero) contrari essendo 11 (undici) i consiglieri presenti, di cui 8 (otto) i votanti e 3 (tre) astenuti ( Cambise- Falciani -Neirotti ), resi come per legge,

#### **DELIBERA**

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

Danièle Galliano

f.to Galliano



IL SEGRETARIO

Dr.ssa Grazia Randisi

f.to Randisi

**PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 - comma 1 - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.**

PER LA REGOLARITA' TECNICA : si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 247 bis., comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


f.to Francesco Baccino



PER LA REGOLARITA' CONTABILE : si esprime parere FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesca Baccino



**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

■ che la presente deliberazione :


- a) è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 4 MAG 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000)

Bormida, li 4 MAG 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

f.to Ivana Minetto

f.to Minetto



**ESECUTIVITA' e PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

■ che la presente deliberazione :

- a) è divenuta esecutiva il giorno ....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) ;
- b) è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Bormida,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

f.to Ivana Minetto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bormida, li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

Ivana Minetto